CAMERA DEI DEPUTATI N. 2848

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLIZIO, IANNUZZI, RANDAZZO

Norme per la determinazione del prezzo per lo smaltimento dei rifiuti

Presentata il 30 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia dello smaltimento dei rifiuti è oggetto di tante discussioni accademiche, a tutti i livelli, ma finora non ha mai trovato una codificazione, a livello legislativo, nel momento più determinate e più incisivo per l'economia del Paese e per i singoli cittadini.

Attualmente lo smaltimento dei rifiuti avviene in maniera disorganica e discontinua ed ogni regione è alle prese con i problemi di controllo delle discariche e con la loro compatibilità con l'ambiente circostante.

Finora nessuno ha posto mente al costo dello smaltimento che grava sulla comunità, sia in termini ambientali, sia in termini di risorse complessive, che vengono destinate al settore.

Diventa importante e qualificante stabilire un prezzo unico, per lo smaltimento dei rifiuti, nei limiti massimi, per tutto il territorio nazionale, lasciando, ad ogni provincia, fissare il prezzo specifico tenendo conto delle particolarità locali.

Riportare ordine, in tale settore, sottraendo ai poteri occulti, ovvero a movimenti di malaffare, la fissazione del prezzo di smaltimento, è diventato un bisogno collettivo.

Quando si lascia alla libera trattazione delle pubbliche amministrazioni il prezzo dello smaltimento, si determina un circolo vizioso con il risultato che poche

ditte specializzate determinano il prezzo e le amministrazioni, anche quelle non compromesse, sono costrette ad accettare le imposizioni delle imprese che gestiscono il settore.

La determinazione unica del prezzo, affidata ad un Comitato interministeriale, consente una visione unitaria e globale del sistema di smaltimento e favorisce, di fatto, una visione unitaria che incide positivamente sui costi del servizio e che si traduce in minore costo per la collettività e per i singoli cittadini.

Del resto percorrere la strada del Comitato interministeriale favorisce un'uniformità di comportamenti e consente una certezza dei costi globali che gravano sulla comunità.

Tale meccanismo, consente altresì, nei comuni, di avere un costo certo a cui fare riferimento per fissare la tassa, con la determinazione del prezzo; le imprese dovranno così aggiornarsi e riqualificarsi perfezionando il servizio attraverso la salvaguardia dell'ambiente. L'ambiente è un bene di tutti e va protetto specialmente contro l'abuso indiscriminato dei rifiuti, di qualsiasi genere, i quali, vanno riutilizzati o ridotti nella entità e nella quantità, in modo che la comunità possa subire sempre minor danni.

Alcune zone del Paese sono diventate vere e proprie pattumiere in quanto è più facile smaltire i rifiuti senza controlli ed a prezzi irrisori, mentre il prezzo deve essere unitario su tutto il territorio nazionale ed i controlli rigorosi in modo che tutte le aree vengano salvaguardate senza frazionismo.

La collettività paga costi per tale servizio ed il costo deve essere corrispondente all'insieme dei beni in discussione.

Un rapido percorso della proposta di legge è una risposta ai problemi ambientali del Paese e risponde all'esigenza di alleggerire il peso economico sulla collettività nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è competente a stabilire il prezzo per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 2.

1. Il CIP fissa gli indici per la determinazione del prezzo individuando tutti i fattori che concorrono a determinare il costo finale dello smaltimento.

2. Al CIP è attribuita la facoltà di impartire ai comitati provinciali dei prezzi direttive per la disciplina dei prezzi a livello provinciale.

ART. 3.

1. Il CIP si riunisce per la determinazione del prezzo per lo smaltimento dei rifiuti almeno una volta ogni sei mesi o quando vi sia una variazione degli indici di riferimento.

ART. 4.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIP stabilisce i prezzi massimi per lo smaltimento dei rifiuti.

2. I provvedimenti di determinazione dei prezzi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto in tutto il territorio dello Stato dalla data di tale pubblicazione.

ART. 5.

1. I comitati provinciali dei prezzi fissano, per ogni provincia, i prezzi rispettando il limite massimo fissato dal CIP con adeguamento alle condizioni particolari e alle caratteristiche della provincia.

2. I provvedimenti dei comitati provinciali dei prezzi acquistano efficacia, nella provincia o nei comuni ai quali si riferiscono, mediante pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2848
Lire 500